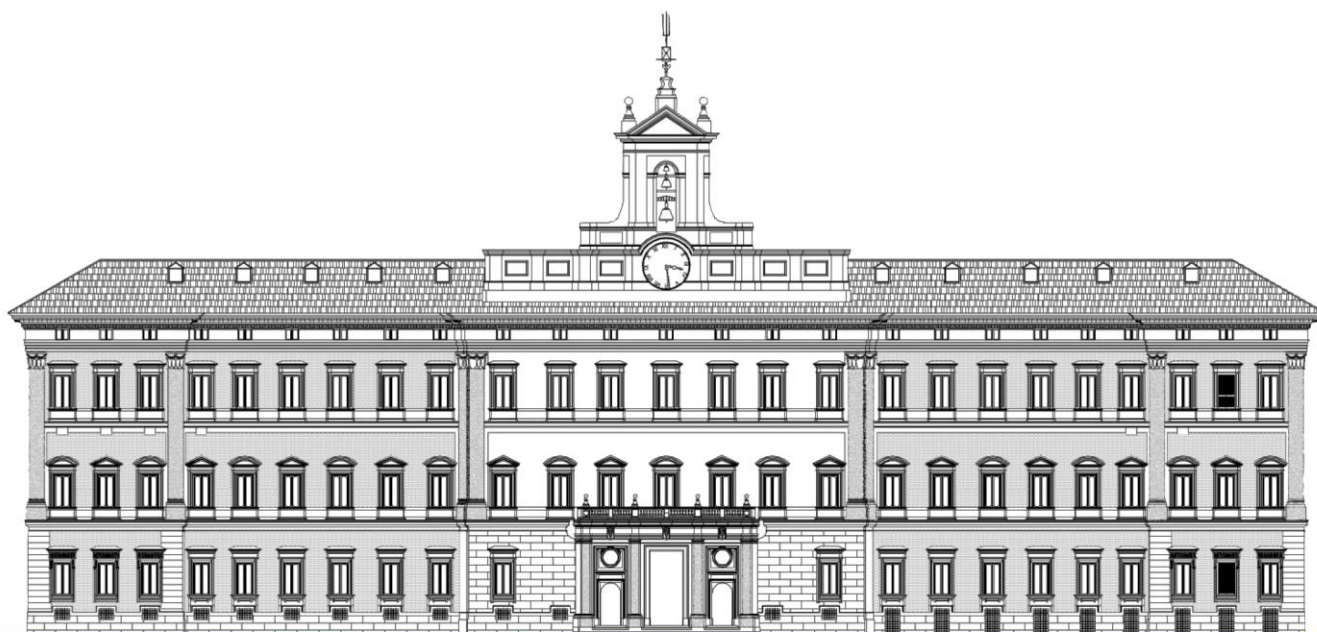




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2822 - B

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica

(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato – A.S. 1971)

N. 526 – 30 settembre 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2822-B

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica

(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato – A.S. 1971)

N. 526 – 30 settembre 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

 066760-2174 / 066760-9455 –  bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

 066760-3545 / 066760-3685 –  com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI.....	- 5 -
ARTICOLI 1, 2 E 8	- 5 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEGLI ELETTORI FUORI SEDE IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE, EUROPEE E REFERENDARIE	- 5 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2822-B
Titolo:	Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	approvato dalla Camera e modificato dal Senato
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per la Commissione di merito:	Alessandro Colucci (NM(N-C-U-I)M-CP) Iezzi (LEGA) Pagano (FI-PPE) Angelo Rossi (FDI)
Commissione competente:	I (Affari costituzionali)

PREMESSA

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il provvedimento, già approvato dalla Camera (A.C. 2822-A) in prima lettura, è stato modificato dal Senato (A.S. 1971).

In merito al testo iniziale del provvedimento si rinvia alla Nota del servizio Bilancio - servizio Commissioni n. 121 del 30 giugno 2026 e si rammenta che, alla Camera, nel corso dell'esame in sede consultiva, la Commissione Bilancio, prendendo atto dei chiarimenti del Governo, in risposta alle richieste ivi formulate, ha espresso in data 14 luglio 2026 parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, successivamente recepite nel corso dell'esame in Assemblea. In particolare, il Governo, nei suddetti chiarimenti, ha evidenziato che le modifiche al sistema elettorale di cui agli articoli 1 e 2 non determinano fabbisogni finanziari aggiuntivi in quanto gli Uffici centrali circoscrizionali, gli Uffici elettorali regionali e l'Ufficio centrale nazionale già svolgono a legislazione vigente analoghi adempimenti e, pertanto, alla loro attuazione potrà provvedersi nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6 (articolo 9 nel testo in esame). Il Governo, inoltre, ha riferito che gli adempimenti previsti dall'articolo 4 (del testo allora in esame), che modifica la disciplina dell'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che non possono trovare copertura mediante l'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della

legge n. 196 del 2009 richiamato dalla medesima disposizione. Tanto premesso, il parere favorevole della Commissione Bilancio su tale testo è stato condizionato alla riformulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6 in termini conformi alla prassi comunemente seguita, richiamando in particolare l'obbligo per le amministrazioni interessate di avvalersi delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché alla soppressione del predetto articolo 4. Con specifico riguardo alla disposizione sull'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, si evidenzia che nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera, intervenendo sulla stessa materia¹, è stato introdotto l'articolo 7 del provvedimento in esame (non modificato nel testo approvato al Senato) che ha, tra l'altro, previsto che:

- per le operazioni di scrutinio del voto degli italiani all'estero, il presidente del seggio elettorale si avvalga, ove possibile, di dispositivi per la lettura ottica di un codice alfanumerico associato all'elettore [articolo 7, comma 1, lettera c), n. 1];
- esclusivamente per il 2027, gli uffici consolari effettuino l'invio del materiale elettorale all'elettore all'estero con il sistema postale più affidabile e, salvo comprovata impossibilità, con posta raccomandata o con altro mezzo di analoga affidabilità (articolo 7, comma 2).

Per l'attuazione del comma 2 e del comma 1, lettera c), numero 1) dell'articolo 7, sono state, quindi, autorizzate, rispettivamente, le spese di 21 milioni di euro per il 2027 (articolo 7, comma 3) e di 3 milioni di euro per il 2027 e 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2028 (articolo 7, comma 4), provvedendo, altresì, alla relativa copertura finanziaria (articolo 7, comma 5). Ulteriori disposizioni sono state, altresì, introdotte durante l'esame in Assemblea. Tra queste, in particolare, si segnalano quelle di cui all'articolo 8 del testo in esame² (ulteriormente integrato al Senato) concernenti l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione di elezioni politiche parlamentari, europee e referendarie.

Si rileva che, nel corso dell'esame in Commissione Bilancio al Senato, il Governo ha depositato³ presso la stessa Commissione, nella seduta del 28 luglio 2026, una relazione tecnica nonché un prospetto riepilogativo riferito al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, che riporta gli effetti finanziari relativi esclusivamente alle disposizioni di cui al summenzionato articolo 7. La Commissione Bilancio del Senato, alla luce della suddetta relazione tecnica, ha espresso, nel corso della medesima seduta, parere non ostativo sul testo in riferimento. Con specifico riguardo all'emendamento⁴ che ha integrato l'articolo 8, la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo condizionato⁵, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione, poi inserita nel testo in esame.

¹ Con l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 4.01050. Si evidenzia che la Commissione Bilancio su tale emendamento ha espresso in data 15 luglio 2026 parere condizionato all'approvazione dei subemendamenti 0.4.01050.500 e 0.4.01050.501, volto a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

² La disposizione in parola è stata introdotta mediante l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2.01006 sul quale la Commissione Bilancio ha espresso, in data 15 luglio 2026, parere non ostativo.

³ Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 582 del 28 luglio 2026.

⁴ Si tratta dell'emendamento 8.26.

⁵ Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 599 del 11 settembre 2026.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, aggiornata al testo trasmesso dal Senato, a cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Il testo trasmesso dal Senato non è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente dalla I Commissione (Affari costituzionali) e si trova ora all'esame dell'Assemblea.

Si esaminano di seguito le disposizioni introdotte dal Senato considerate dalla menzionata relazione tecnica e che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1, 2 e 8

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione di elezioni politiche, europee e referendarie

Le modifiche e le integrazioni apportate al Senato, risultanti nel testo in esame, con riguardo agli articoli 1 e 2, concernono, in particolare:

- l'introduzione della possibilità di esprimere fino a tre voti di preferenza in favore dei candidati nelle liste di collegio plurinominali, ad eccezione dei capilista;
- la previsione di specifici interventi in materia di rappresentanza di genere nelle candidature;
- la modifica del regime di presentazione delle liste in relazione, tra l'altro, al numero di sottoscrizioni da raccogliere con previsione di diversi regimi derogatori per i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppi parlamentari.

Ulteriori modifiche, apportate all'articolo 8, estendono l'ambito applicativo della relativa disciplina del voto degli elettori "fuori sede", specificamente individuata dal comma 4 del medesimo articolo 8 con riguardo agli elettori che ricevono assistenza medico-sanitaria per un periodo di almeno tre mesi - nel quale ricade la data di svolgimento di consultazioni elettorali parlamentari, europee e referendarie - presso una struttura sanitaria situata nel comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Tale disposizione consente ai summenzionati soggetti di richiedere, non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione, di votare⁶ nel comune di temporaneo domicilio per le consultazioni che si svolgeranno nell'anno in corso.

La modifica approvata al Senato prevede che tale disciplina si applichi anche agli elettori che sono *caregiver* familiari⁷ e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data

⁶ Previa iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede che il comma 1 del medesimo articolo 8 istituisce presso l'ufficio elettorale di ciascun comune.

⁷ Ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge n. 205 del 2017 che definisce come *caregiver* familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della

di svolgimento di taluna delle summenzionate consultazioni elettorali, prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Le medesime disposizioni si applicano anche ai genitori o ai familiari conviventi di un minore che, per il medesimo periodo, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un comune appartenente ad una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (articolo 8, comma 5).

L'articolo 8, nel testo approvato dalla Camera dei deputati (A.C. 2822-A) istituisce, presso l'ufficio elettorale di ciascun comune, l'elenco degli elettori fuori sede che sono ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (comma 1). Entro il 31 dicembre di ciascun anno, gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di iscrizione elettorale possono chiedere l'iscrizione nel suddetto elenco, al fine di votare per le summenzionate consultazioni che si svolgeranno nell'anno successivo nel comune di temporaneo domicilio, se la durata della permanenza prevista in quest'ultimo è di almeno nove mesi (comma 2). Inoltre, gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevono assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle summenzionate consultazioni, presso una struttura sanitaria situata in un comune appartenente ad una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono richiedere, non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione, di essere iscritti nell'elenco, al fine di votare nel comune di temporaneo domicilio per le consultazioni che si svolgeranno nell'anno in corso (comma 4). Le successive disposizioni dell'articolo (commi da 5 a 11, nel testo trasmesso alla Camera; commi da 6 a 12, nel testo in esame) dettagliano la disciplina introdotta prevedendo, tra l'altro, che: la domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede venga presentata personalmente o mediante strumenti telematici; il comune di temporaneo domicilio acquisisca dal comune di residenza la comunicazione sul possesso del diritto di elettorato attivo da parte dell'elettore, con l'aggiornamento da parte dell'ufficiale elettorale del comune di residenza della lista elettorale sezionale; agli elettori ammessi al voto fuori sede sia rilasciato, entro il decimo giorno antecedente la consultazione elettorale, anche mediante strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare. Viene, altresì, previsto che i comuni distribuiscano gli elettori fuori sede nelle sezioni ordinarie, di norma, in numero non

legge n. 104 del 1992, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge n. 18 del 1980.

superiore al 10 per cento rispetto al numero degli elettori iscritti nella sezione e secondo un criterio di prossimità territoriale (comma 9, ora divenuto comma 10).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo in oggetto riporta gli effetti finanziari riferiti esclusivamente alle disposizioni di cui all'articolo 7 che, come s'è detto, sono state introdotte nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura alla Camera e non sono state modificate o integrate in seconda lettura al Senato. Sul punto si rileva, altresì, che i medesimi effetti finanziari di seguito illustrati, sono riportati nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica relativa al testo trasmesso a suo tempo dalla Camera al Senato.

(milioni di euro)												
	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti												
Invio materiale elettorale all'elettore all'estero (articolo 7, comma 3)		21,0				21,0				21,0		
Manutenzione sistema informatico e strumenti di lettura ottica di codici alfanumerici identificativi di elettori residenti all'estero (articolo 7, comma 4)			0,5	0,5			0,5	0,5			0,5	0,5
Maggiori spese in conto capitale												
Acquisto sistema informatico e strumenti di lettura ottica di codici alfanumerici identificativi di elettori residenti all'estero (articolo 7, comma 4)		3,0				3,0				3,0		
Minori spese correnti												
Riduzione FISPE (articolo 7, comma 5)		16,0				16,0				16,0		
Riduzione FEI (articolo 7, comma 5)		5,0				5,0				5,0		
Riduzione Tab. A MAECI (articolo 7, comma 5)		3,0	0,5	0,5		3,0	0,5	0,5		3,0	0,5	0,5

Circoscrivendo l'illustrazione della **relazione tecnica**, aggiornata al testo trasmesso dal Senato, alle valutazioni dalla stessa riferite alle modifiche e alle integrazioni introdotte al Senato, si evidenzia che questa ne ribadisce i contenuti e con riferimento all'articolo 8, nel dar conto dell'estensione della disciplina del voto fuori sede già prevista nel testo approvato dalla Camera in prima lettura, anche ai cosiddetti *caregiver* rileva (nei medesimi termini testuali di quanto riportato nella relazione tecnica riferita al testo trasmesso dalla Camera al Senato al termine della prima lettura) che il modello proposto non prevede la costituzione

di sezioni speciali, bensì la distribuzione degli elettori fuori sede che ne facciano richiesta nelle sezioni ordinarie già istituite e operanti, senza alcun onere aggiuntivo di funzionamento. Inoltre, l'istituzione e la gestione dell'elenco degli elettori fuori sede, le comunicazioni tra comuni in merito al possesso dell'elettorato attivo da parte di coloro che chiedono di essere iscritti nell'elenco e il rilascio dell'attestazione di ammissione al voto potranno avvenire a risorse invariate, utilizzando le dotazioni umane, strumentali ed economiche disponibili, trattandosi di attività che rientrano tra gli analoghi adempimenti ordinariamente già posti in essere dai comuni in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie. È stato infine stimato che l'iscrizione nelle sezioni ordinarie di un ulteriore numero di elettori, non superiore al dieci per cento rispetto a quelli già iscritti, non determina un aggravio di attività per gli uffici, pertanto gli stessi potranno provvedervi con le ordinarie disponibilità. Peraltro, la percentuale del dieci per cento in più rispetto agli iscritti è frutto di una valutazione del tutto prudentiale.

Come sopra evidenziato, si rammenta che nel corso dell'esame in seconda lettura al Senato sono stati depositati in Commissione Bilancio una relazione tecnica e un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferiti al testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Tale relazione tecnica fornisce gli elementi di valutazione e i dati di quantificazione degli importi delle spese autorizzate dai commi 3 e 4 dell'articolo 7 confermando, altresì, la disponibilità delle risorse poste a copertura delle medesime autorizzazioni di spesa dal comma 5 dell'articolo 7. La relazione tecnica dà, inoltre, conto della neutralità finanziaria delle disposizioni recate dagli altri articoli del testo.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame, recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è stato già approvato, con modificazioni, in prima lettura dalla Camera (A.C. 2822) e nel corso dell'esame al Senato (A.S. 1971) è stato ulteriormente modificato, introducendo, tra l'altro, la possibilità per gli elettori di esprimere fino a tre voti di preferenza in favore dei candidati nelle liste di collegio plurinominale, ad eccezione dei capilista, nonché specifiche prescrizioni in materia di rappresentanza di genere dei candidati e modificando il regime di presentazione delle liste in relazione, tra l'altro, al numero di sottoscrizioni richieste, con previsione di una disciplina derogatoria per i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppi parlamentari. Tra le modifiche e integrazioni apportate rilevano, in particolare, quelle introdotte alla disciplina, recata dall'articolo 8, del voto degli elettori "fuori sede", ovvero quegli elettori temporaneamente domiciliati, per motivi di studio, lavoro o salute, in una regione diversa da

quella in cui è situato il comune di iscrizione elettorale, in occasione di elezioni politiche ed europee, nonché di consultazioni referendarie. Tale disciplina, al comma 4 dell'articolo 8 del testo già a suo tempo approvato dalla Camera, consente, in particolare, agli elettori che ricevono assistenza medico-sanitaria per un periodo di almeno tre mesi - durante il quale è previsto lo svolgimento delle suddette consultazioni elettorali o referendarie - presso una struttura sanitaria situata in una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di richiedere, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, di votare - previa iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede che il comma 1 del medesimo articolo 8 istituisce presso gli uffici elettorali comunali - nel comune di temporaneo domicilio. La modifica approvata al Senato consente l'applicazione di tale disciplina anche agli elettori *caregiver* familiari di persone che beneficiano di assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, nonché in favore di elettori genitori o familiari conviventi di minori che versino nelle medesime condizioni di assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico in una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali gli stessi risultino iscritti.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica aggiornata al testo trasmesso dal Senato, che, nel dar conto della neutralità finanziaria della disciplina relativa all'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede, recata dal testo approvato in prima lettura dalla Camera, riferisce che si prevede la distribuzione di tali elettori nelle sezioni ordinarie già istituite e operanti, senza alcun onere aggiuntivo di funzionamento e che l'istituzione e la gestione dell'elenco degli elettori fuori sede, così come l'interscambio informativo tra i comuni interessati potranno essere gestiti a risorse invariate, nell'ambito delle vigenti risorse disponibili, rientrando tali attività tra gli adempimenti ordinariamente già di competenza comunale. La relazione tecnica stima, inoltre, in via prudenziale che l'iscrizione nelle sezioni ordinarie di un ulteriore numero di elettori in misura non superiore al dieci per cento rispetto a quelli già iscritti, non determina un aggravio di attività per gli uffici. In merito a tale aspetto, posto che tali valutazioni, già espresse dalla relazione tecnica acquisita al Senato con riguardo al testo

approvato in prima lettura alla Camera, sono formulate in termini pressoché identici nella relazione tecnica aggiornata con riguardo alle modifiche approvate al Senato, che hanno comportato un allargamento della platea dei potenziali beneficiari dell'iscrizione negli elenchi degli elettori fuori sede, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione aggiuntivi volti a verificare che l'allargamento della platea dei potenziali beneficiari sia compatibile con l'invarianza finanziaria, tenuto conto che il comma 10 dell'articolo 8 prevede che i comuni distribuiscano gli elettori fuori sede nelle sezioni ordinarie, di norma, in numero non superiore al 10 per cento rispetto al numero degli elettori iscritti nella singola sezione e secondo un criterio di prossimità territoriale.

Non si hanno invece osservazioni da formulare in merito alle altre modifiche approvate al Senato, stante il contenuto ordinamentale delle stesse.